

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) il 28 dicembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab**

(Causa C-547/09)

(2010/C 100/22)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Innsbruck

**Parti**

*Ricorrente:* Pensionsversicherungsanstalt

*Convenuta:* Andrea Schwab

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli artt. 2, n. 2, primo trattino, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 76/207/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE<sup>(1)</sup>, nonché gli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), 14, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE<sup>(2)</sup> debbano essere interpretati nel senso di consentire la giustificazione di una discriminazione diretta basata sul sesso (licenziamento/cessazione di lavoro di una dottoressa in medicina avente un rapporto di lavoro subordinato) da parte di un ente pensionistico pubblico.
- 2) Se gli artt. 4, n. 1, della direttiva 97/80/CEE<sup>(3)</sup> e 19, n. 1, della direttiva 2006/54/CE — eventualmente l'art. 2, n. 2, secondo trattino, della direttiva 76/207/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE, e l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/54/CE o l'art. 2, n. 2, lett. a), in combinato disposto con l'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78/CE<sup>(4)</sup> — debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, nel caso di impugnativa del licenziamento o della cessazione del lavoro basate, fra l'altro, sul sesso, non consenta di effettuare una valutazione sociale o degli interessi, bensì solo di valutare la prova del fatto se la discriminazione basata sul sesso abbia rappresentato il motivo predominante del licenziamento/cessazione ovvero se abbia prevalso un altro motivo che il datore di lavoro sia tenuto ad esplicitare in modo circostanziato.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

- <sup>(2)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).
- <sup>(3)</sup> Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6).
- <sup>(4)</sup> Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) l'11 gennaio 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

(Causa C-17/10)

(2010/C 100/23)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Krajský soud v Brně

**Parti**

*Ricorrenti:* Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA

*Convenuto:* Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 81 del Trattato CE (attualmente art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e il regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003<sup>(1)</sup>, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato debba essere interpretato nel senso che tali disposizioni devono essere applicate (in un procedimento avviato dopo il 1° maggio 2004) all'intero periodo di durata di un'intesa, che, nel territorio della Repubblica